

Ce.Spe.Vi. Srl – Proposte di modifiche statutarie

Testo attuale	Proposta di modifica	Note
<p>ART. 5.1 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 1.116.267,00 (unmilionecentosedicimiladuecentosessantasette virgola zerozero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato mediante ulteriori conferimenti, non necessariamente in denaro, ai sensi dell'art. 2464 codice civile ed alle condizioni di legge.</p> <p>Al socio Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pistoia si attribuisce, ai sensi dell'art. 2468 del C.C., terzo comma, il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto d'opzione che verrà esercitato nei modi e nei termini di legge.</p> <p>I versamenti a fronte delle quote non interamente liberate saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi ritenuti più convenienti.</p>	<p>ART. 5.1 – CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è determinato in euro 1.116.267,00 (unmilionecentosedicimiladuecentosessantasette virgola zerozero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato mediante ulteriori conferimenti, non necessariamente in denaro, ai sensi dell'art. 2464 codice civile ed alle condizioni di legge.</p> <p>Al socio Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pistoia si attribuisce, ai sensi dell'art. 2468 del C.C., terzo comma, il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto d'opzione che verrà esercitato nei modi e nei termini di legge.</p> <p>I versamenti a fronte delle quote non interamente liberate saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi ritenuti più convenienti.</p>	<p>In vista della cessione delle quote della CCIAA viene eliminata la previsione che alla stessa CCIAA spetti il diritto di nominare la maggioranza dei membri del CdA. Rimane comunque inalterato il disposto dell'art. 5.2 che stabilisce che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione.</p>
<p>ART. 7.3 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>ART. 7.3 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di</p>	<p>Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un</p>

<p>o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, non necessariamente presso la sede sociale, con avviso inviato per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto (8) giorni prima.</p> <p>(...)</p>	<p>Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dall'Amministratore Unico, non necessariamente presso la sede sociale, con avviso inviato per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto (8) giorni prima.</p> <p>(...)</p>	<p>organo amministrativo monocratico</p>
<p>ART. 7.5 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>(...)</p>	<p>ART. 7.5 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>(...)</p>	<p>Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo monocratico</p>
<p>ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo quanto verrà stabilito dalla assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Gli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possono essere anche non soci; - Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; - Restano in carica fino a revoca o dimissioni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di durata della carica. <p>Ove non vi provveda direttamente l'Assemblea, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.</p> <p>Al Presidente non spetta nessun compenso, salvo i</p>	<p>ART. 8 – ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo quanto verrà stabilito dalla assemblea all'atto della nomina.</p> <p>Gli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possono essere anche non soci; - Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; - Restano in carica fino a revoca o dimissioni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di durata della carica. <p>Ove non vi provveda direttamente l'Assemblea, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.</p> <p>Al Presidente non spetta nessun compenso, salvo i</p>	<p>Si prevede la possibilità di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione</p>

<p>gettoni di presenza.</p> <p>Ai lavori del Consiglio di Amministrazione assiste un Segretario, nominato dal Consiglio stesso, che cura l'esecuzione delle deliberazioni e coordina l'attività di segreteria, anche con l'eventuale collaborazione di altri soggetti nominati dal Consiglio. Il compenso del Segretario e degli eventuali collaboratori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere, con cadenza almeno trimestrale, una relazione del generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. La relazione sarà trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai soci.</p>	<p>gettoni di presenza.</p> <p>Ai lavori del Consiglio di Amministrazione assiste un Segretario, nominato dal Consiglio stesso, che cura l'esecuzione delle deliberazioni e coordina l'attività di segreteria, anche con l'eventuale collaborazione di altri soggetti nominati dal Consiglio. Il compenso del Segretario e degli eventuali collaboratori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In luogo del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della Società può essere affidata ad un Amministratore Unico la cui durata in carica è stabilita dall'Assemblea che lo nomina, per un periodo comunque non superiore a tre esercizi, con possibilità di rinnovo.</p> <p>La scelta della tipologia di organo amministrativo da nominare spetta all'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea, in caso di nomina dell'Amministratore Unico, determina la misura dell'eventuale compenso allo stesso spettante.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, dovrà redigere, con cadenza almeno trimestrale, una relazione del generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. La relazione sarà trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai soci.</p>	
<p>ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato anche al</p>	<p>ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un</p>

<p>di fuori della sede sociale, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente se nominato, con lettera spedita almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza ed in caso d'urgenza con telegramma da spedirsi almeno un (1) giorno prima a ciascun membro del Consiglio e a ciascun Sindaco Effettivo.</p> <p>Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa per opportuna conoscenza a tutti i soci contemporaneamente alla spedizione agli amministratori.</p>	<p>lo stesso sarà convocato, anche al di fuori della sede sociale, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente se nominato, con lettera spedita almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza ed in caso d'urgenza con telegramma da spedirsi almeno un (1) giorno prima a ciascun membro del Consiglio e a ciascun Sindaco Effettivo.</p> <p>Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa per opportuna conoscenza a tutti i soci contemporaneamente alla spedizione agli amministratori.</p>	<p>organo amministrativo monocratico</p>
<p>ART. 10 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero ai sensi dell'art. 2475, quanto comma, del codice civile. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p>	<p>ART. 10 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero ai sensi dell'art. 2475, quarto comma, del codice civile. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p>	<p>Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo monocratico.</p> <p>Con l'occasione si corregge errore materiale presente nell'attuale statuto.</p>
<p>ART. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari o comunque opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano per legge o per il presente statuto riservati all'esclusiva</p>	<p>ART. 11 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari o comunque opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano per legge o per il presente statuto</p>	<p>Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo monocratico</p>

competenza dell'assemblea dei Soci.	riservati all'esclusiva competenza dell'assemblea dei Soci.	
<p>ART.12 – DELEGA DEI POTERI</p> <p>Il Consiglio può delegare, nei limiti di legge, i propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e la retribuzione.</p>	<p>ART.12 – DELEGA DEI POTERI</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione lo stesso può delegare, nei limiti di legge, i propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e la retribuzione.</p>	Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo monocratico
<p>ART. 13 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente in caso di assenza o indisponibilità del Presidente, rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori delegati nei limiti delle rispettive deleghe.</p>	<p>ART. 13 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente in caso di assenza o indisponibilità del Presidente, ovvero l'Amministratore Unico, rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori delegati nei limiti delle rispettive deleghe.</p>	Modifica conseguente all'introduzione della possibilità di nomina di un organo amministrativo monocratico
	<p>ART. 13 BIS – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO</p> <p>L'organo amministrativo può nominare un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.</p> <p>Del Comitato fanno parte esperti aventi elevata qualificazione tecnico-professionale con competenze attinenti agli copi della società.</p> <p>La durata in carica e la composizione del Comitato sono stabiliti dall'organo amministrativo in relazione ai programmi da perseguire.</p>	A fronte della possibilità di snellimento dell'organo amministrativo si introduce la possibilità, da parte del medesimo organo, di nominare un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive la cui composizione non viene predeterminata al fine di

	Per la partecipazione ai lavori del Comitato non saranno riconosciuti gettoni o altri emolumenti comunque determinati.	consentirne la massima flessibilità in relazione ai programmi da perseguire
<p>ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>L'Assemblea nomina un organo di controllo che, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominandone, in questo secondo caso, il Presidente e stabilendo i relativi emolumenti.</p> <p>(...)</p>	<p>ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>L'Assemblea, al ricorrere dei presupposti di legge ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno, nomina un organo di controllo che, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominandone, in questo secondo caso, il Presidente e stabilendo i relativi emolumenti.</p> <p>(...)</p>	<p>Si rende facoltativa la nomina dell'organo di controllo fatte salve, ovviamente, le ipotesi in cui la legge la renda obbligatoria, essendo venuto meno l'obbligo per la società – allo stato attuale - a seguito dell'abrogazione del comma 2, dell'art. 2477 del c.c.</p>